



La C.a.s.a. - Schio (VI)

## Servizio di pedicure

Periodo 01.05.2024 – 30.04.2026

**CAPITOLATO DEL  
SERVIZIO**



## SOMMARIO

<b>ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E PERIODO DI PROVA</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3 - IMPORTO DEL SERVIZIO – REVISIONE PREZZI</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 - ORARI DEL SERVIZIO</b>	<b>5</b>
<b>ART. 5 - RESPONSABILE/REFERENTE ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI</b>	<b>6</b>
<b>ART. 6 - MATERIALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO</b>	<b>6</b>
<b>ART. 7 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO</b>	<b>6</b>
<b>ART. 8 – PERSONALE</b>	<b>7</b>
<b>ART. 9 - RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008</b>	<b>9</b>
<b>ART. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	<b>9</b>
<b>ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO</b>	<b>10</b>
<b>ART. 12 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE</b>	<b>10</b>
<b>ART. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO</b>	<b>10</b>
<b>ART. 14 - DANNI A PERSONE E COSE</b>	<b>11</b>
<b>ART. 15 - CONTROLLO</b>	<b>11</b>
<b>ART. 16 - CONTESTAZIONI - OBBLIGHI - PENALITA'</b>	<b>12</b>
<b>ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>12</b>
<b>ART. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO</b>	<b>14</b>
<b>ART. 19 - MODIFICHE CONTRATTUALI</b>	<b>14</b>
<b>ART. 20 - SEGRETO D'UFFICIO</b>	<b>14</b>
<b>ART. 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	<b>14</b>
<b>ART. 22 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO</b>	<b>15</b>
<b>ART. 23 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>15</b>
<b>ART. 24 - NORME DISPOSITIVE</b>	<b>15</b>





## ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il capitolato ha per oggetto il servizio di pedicure per gli ospiti dell'I.P.A.B. per il periodo di mesi 24, presumibilmente dal 01.05.2024 (o dalla data di affidamento), con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi ed eventuale proroga di sei mesi.

La fornitura è disciplinata dal D.lgs. n.36/2023 e dall'avviso di indagine di mercato.

Il servizio di pedicure rientra fra quelli finalizzati al benessere degli Ospiti ed alla cura della persona.

Il servizio di pedicure assicura le attività di cura dei piedi a favore delle/degli ospiti (persone anziane di sesso femminile e maschile, in condizioni di autonomia parziale e non) con cadenza ogni due mesi. Sono richiesti mediamente n. 6 interventi annuali per ospite suddivisi tra interventi di pedicure parziale (taglio unghie) e pedicure completa (taglio unghie, rimozione callosità, sistemazioni talloni).

Si precisa che, in caso di ospiti il cui piede presenti delle criticità tali da compromettere la quotidianità, il servizio dovrà essere svolto con maggior frequenza. Tale frequenza sarà stabilita in concerto con il Coordinatore di reparto.

Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto delle procedure di disinfezione/sterilizzazione, utilizzando apposito carrellino per lo spostamento delle attrezzature.

Il numero degli utenti potrà variare a seconda degli Ospiti presenti in struttura. A titolo informativo, si precisa che, alla data del 28.03.2024, erano presenti:

Sede	Nucleo	Posti letto	Maschi	Femmine
Via Baratto	Valletta Giallo	47	12	35
Via Baratto	Valletta Verde	51	14	37
Via Baratto	Giardino Blu	34	12	22
Via Baratto	Giardino Rosso	41	11	30
Via Baratto	Giardino Rosa	10	1	9
<b>Totali</b>		<b>183</b>	<b>50</b>	<b>133</b>
Via Valbella	Genziana	40	9	31
Via Valbella	Girasole	45	13	32
Via Valbella	Ciclamino	22	6	16
<b>Totali</b>		<b>107</b>	<b>28</b>	<b>79</b>
<b>Totale generale</b>		<b>290</b>	<b>78</b>	<b>212</b>

Le attività verranno svolte presso le stanze di degenza dislocate presso le strutture di Via Baratto, n. 39 e di Via Valbella, n. 10 a Schio (VI) o nei relativi bagni attrezzati.

Dovrà essere redatto un programma apposito del lavoro da effettuarsi completo del nome/cognome dell'ospite. Alla fine delle prestazioni l'operatore dovrà restituire il prospetto completo della segnalazione delle prestazioni effettuate al Coordinatore del plesso dell'I.P.A.B.

Eventuali prestazioni richieste dagli Ospiti, aggiuntive rispetto a quelle previste, dovranno essere comunque svolte dall'appaltatore con addebito da definirsi. Nella programmazione delle attività da svolgere l'operatore economico dovrà comunque dare priorità alle prestazioni ordinarie.

Nell'esecuzione delle prestazioni l'Operatore economico dovrà osservare scrupolosamente le norme di prevenzione delle infezioni in ambito sanitario.





## ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E PERIODO DI PROVA

La durata dell'affidamento è di 24 mesi decorrenti dal 01.05.2024 (o dalla data di affidamento), con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

Al termine di tale periodo, l'affidatario avrà, comunque, l'obbligo, qualora richiesto, di proseguire nel servizio, alle condizioni di affidamento, fino a che l'I.P.A.B. non avrà provveduto ad un nuovo contratto e comunque fino ad un limite massimo di ulteriori sei mesi.

Alla scadenza, naturale o anticipata, del servizio l'affidatario dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro di un nuovo affidatario.

Si ricorda che è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, con obbligo a carico dell'Operatore economico affidatario di iniziare l'effettivo servizio, anche nelle more della stipula del contratto, senza opporre riserva alcuna.

Per i primi tre mesi l'affidamento s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'I.P.A.B. una valutazione di conformità dei servizi resi al presente capitolato.

Durante tale periodo l'I.P.A.B. potrà, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli artt. 1341 e 1373 del Codice civile, recedere dal contratto per mancato rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti, per scarsa qualità del servizio prestato, per eventuale inadeguatezza o incompatibilità del personale impiegato, per turn over eccessivo, mediante semplice preavviso comunicato in forma scritta almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo di prova. In tale eventualità all'Operatore economico spetterà il solo corrispettivo dei servizi già erogati, con esclusione d'ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo, mentre l'I.P.A.B. procederà all'incameramento del deposito cauzionale, salva la richiesta del risarcimento dei maggiori danni subiti. L'I.P.A.B., in caso di mancato superamento della prova, si riserva di affidare il servizio ad altro Operatore economico.

Decorsi i tre mesi di prova con esito positivo, il servizio si intende definitivamente affidato.

Durante i tre mesi di prova il Direttore dell'esecuzione provvederà a controlli mensili del servizio.

## ART. 3 - IMPORTO DEL SERVIZIO – REVISIONE PREZZI

L'ammontare presunto del servizio per il periodo 01.05.2024-30.04.2026 è quantificato in € 32.448,00 più € 165,00 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 32.613,00 più I.V.A.

<b>Importo a base di preventivo dal 01.05.2024 al 30.04.2026 (esclusa I.V.A.)</b>	<b>Oneri della sicurezza (escluso I.V.A.)</b>	<b>Importo totale con oneri per la sicurezza (escluso I.V.A.)</b>
€ 32.448,00	€ 165,00	€ 32.613,00

L'importo del servizio, calcolato ai sensi dell'art.14, comma 4 del D.lgs. 36/2023, comprensivo del rinnovo contrattuale, di una previsione di spesa per revisione dei prezzi, di una eventuale proroga di mesi 6 è pari ad € 73.703,00 più €. 330,00 per oneri della sicurezza per un totale di € 74.033,00 + I.V.A., così ripartito:

<b>Importo a base di preventivo dal 01.05.2024 al 30.04.2026</b>	<b>Ipotesi revisione dei prezzi a partire dal secondo</b>	<b>Eventuale rinnovo mesi 24 (esclusa iva)</b>	<b>Eventuale proroga di sei mesi (esclusa iva)</b>	<b>Importo totale ai sensi art.14 comma 4 del Codice</b>	<b>Oneri sicurezza relativi a 48 mesi di servizio</b>	<b>Importo totale ai sensi art.14 comma 4 del Codice</b>





(esclusa iva)	anno			(senza oneri sicurezza – esclusa iva)		(con oneri sicurezza - esclusa iva)
€ 32.448,00	€ 655,00	€ 32.448,00	€ 8.112,00	€ 73.703,00	€ 330,00	€ 74.033,00

Alla scadenza del contratto, a semplice richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore avrà comunque l'obbligo di proseguire il servizio - in proroga - fino a ulteriori sei mesi alle medesime condizioni e prezzi vigenti alla scadenza.

Detti importi hanno carattere indicativo, riferito alle prestazioni presunte, mentre il reale valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e rese.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento sul valore posto a base del servizio.

L'affidamento è finanziato con fondi propri di bilancio.

I prezzi di affidamento si intendono fissi ed invariabili per la durata di un anno a partire dalla data di decorrenza del servizio.

È prevista la clausola di revisione dei prezzi, come indicato all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT riferiti alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione sarà consentita:

- a partire dal secondo anno contrattuale e precisamente dal 01.05.2025;
- in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento della media degli indici ISTAT FOI - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi - dei dodici mesi precedenti (dal 01.05.2024 al 30.04.2025) e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza;
- esclusivamente su espressa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di procedimento attivato per posta certificata su istanza della parte interessata. L'istanza dovrà essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- entro 30 gg dalla ricezione della richiesta.

Trattasi di appalto a misura, pertanto, l'importo a base di preventivo è solo presuntivo e il corrispettivo è dato dai prezzi unitari indicati in sede di procedura moltiplicati per le prestazioni effettivamente rese.

L'I.P.A.B., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario del servizio non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (Art. 120 comma 9 D.lgs. 36/2023).

#### ART. 4 - ORARI DEL SERVIZIO

Il servizio sarà svolto in base ad una programmazione ben definita, suddivisa per reparto, concordata in sede iniziale con il singolo Coordinatore di Reparto.

La presenza del servizio presso la struttura deve essere garantita con orari rispettosi delle necessità degli utenti e delle modalità organizzative dei nuclei.





Il servizio deve essere svolto indicativamente nelle seguenti fasce orarie:

- Sede di Via Baratto: lunedì e martedì dalle ore 08.15 alle ore 11.45 e mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 (per un massimo di 10 ore settimanali);
- Sede di Via Valbella: tutti i giovedì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 (per un massimo di 3 ore settimanali).

#### **ART. 5 - RESPONSABILE/REFERENTE ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI**

I servizi di cui all'art. 1 potranno essere resi da personale dipendente dell'operatore economico e/o collaboratori sotto la direzione e responsabilità operativa ed organizzativa di un Referente designato. L'Operatore economico è a tal fine obbligato a nominare e comunicare all'I.P.A.B. un responsabile-referente tecnico organizzativo, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problematica organizzativa/operativa possa insorgere riguardo all'esecuzione degli adempimenti previsti dal Capitolato.

Il Referente tecnico organizzativo, inoltre, dovrà:

- essere reperibile e rintracciabile durante le ore di espletamento dei servizi;
- garantire la corretta gestione del personale, delle sostituzioni per assenze ed emergenze in genere;
- individuare soluzioni organizzative e metodologiche delle attività;
- partecipare ad eventuali riunioni programmate.

Resta inteso che la Direzione dell'I.P.A.B. ha facoltà di ottenere la rimozione del responsabile/referente tecnico organizzativo dell'Operatore economico, in caso di gravi inefficienze, negligenze o adozione di comportamenti ritenuti incompatibili con una corretta gestione del servizio.

#### **ART. 6 - MATERIALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Tutto il materiale occorrente per lo svolgimento del servizio (attrezzatura, prodotti e materiali di consumo, DPI) e quant'altro necessario per garantire l'individualità e le condizioni di igiene e sicurezza per ogni ospite, senza alcuna esclusione, deve essere procurato dall'affidatario del servizio pedicure.

L'Operatore economico affidatario dovrà fornire tutte le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti di consumo ed eventuali attrezzature che saranno utilizzate.

Resta a carico dell'affidatario l'obbligo di sottoporre le attrezzature di pedicure a idoneo procedimento di sterilizzazione e/o disinfezione secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Tutti i prodotti utilizzati potranno essere sottoposti ad analisi e controlli sulla rispondenza della qualità e caratteristiche pattuite, e/o a perizie presso competenti laboratori e/o istituti specializzati, che risolveranno, in prima istanza, eventuali contestazioni.

#### **ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO**

L'operatore economico è tenuto a gestire il servizio con propria e totale organizzazione.

Sono, in particolare, a carico dell'affidatario:

- a) L'organizzazione delle attività del servizio pedicure, assicurando efficacia ed efficienza della gestione;
- b) Le imposte e le tasse comunque derivanti dall'assunzione del servizio;





- c) Il costo del personale;
- d) L'acquisto dei prodotti di consumo, di prima qualità, necessari per l'espletamento del servizio;
- e) L'utilizzo di apposito carrellino per lo spostamento delle attrezzature;
- f) Il costo del vestiario e dei DPI per il personale;
- g) La sostituzione di tutti i beni mobili in uso danneggiati o resi inservibili da comportamenti inadeguati del personale dell'Operatore economico;
- h) La manutenzione ordinaria delle attrezzature d'uso e dei macchinari vari;
- i) L'acquisto e/o la messa a disposizione di arredi o attrezzature che l'Operatore economico ritenga opportuno per lo svolgimento del servizio;
- j) Le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti;
- k) Quant'altro necessario al corretto svolgimento del servizio.

Se nell'esecuzione del servizio l'Operatore economico noti guasti o rotture deve darne comunicazione immediata al Servizio Manutenzione dell'I.P.A.B., indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità.

## ART. 8 – PERSONALE

### A. Inquadramento contrattuale

L'Operatore economico è obbligato ad attuare, nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento applicabile, alla data del contratto, alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'Operatore economico è obbligato ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari.

Gli obblighi permangono anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da loro.

Qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Operatore economico ed il proprio personale dipendente è di competenza esclusiva dell'Operatore economico, riconoscendo che l'I.P.A.B. è estraneo a ciò.

### B. Doveri del personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni che dovrà godere della fiducia dell'I.P.A.B.

L'Operatore economico dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- ⇒ tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, e agisca in ogni occasione con diligenza professionale;
- ⇒ provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- ⇒ rifiuti qualsiasi compenso o regalia;
- ⇒ si adegui tassativamente alle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro;
- ⇒ mantenga un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza;
- ⇒ comunichi immediatamente al coordinatore di servizio dell'Operatore economico qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse



verificarsi nell'espletamento del servizio. Sarà cura di quest'ultimo informare con nota scritta l'Ente;

- ⇒ assicuri una corretta esecuzione del servizio;
- ⇒ qualora di nazionalità extracomunitaria, sia in regola con le norme sull'immigrazione ed abbia una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
- ⇒ mantenga il segreto su tutto ciò di cui, per ragioni di servizio, possa venire a conoscenza in relazione ad atti, documentati, fatti o notizie in genere riguardanti l'I.P.A.B.

Il personale, tranne quello con mansioni direttive, dovrà essere, a cura dell'Operatore economico, fornito d'idonea vestizione, in ordine e sempre pulita, costantemente mantenuta in condizioni decorose, nonché munito di cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione dell'Operatore economico ed il nominativo del dipendente (cognome e nome) corredato da fotografia e riportante la qualifica.

#### C. Adempimenti dell'Operatore economico riguardo al personale

L'Operatore economico:

- ⊗ dovrà comunicare all'I.P.A.B. entro sette giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, l'elenco nominativo del personale stabilmente adibito al servizio, con le relative mansioni, il livello di inquadramento, la sede in cui sarà impiegato e le ore assegnate. Tale elenco deve essere inviato aggiornato al Servizio Approvvigionamenti dell'I.P.A.B. almeno semestralmente. In ogni caso, nel corso del semestre, dovranno essere comunicati immediatamente, sempre al Servizio Approvvigionamenti, gli avvicendamenti di personale eventualmente intervenuti (non sono da comunicare variazioni relative alle sostituzioni temporanee per malattie o supplenze di breve durata).

Le variazioni all'elenco comunicato saranno monitorate e costituiranno elemento di valutazione al fine del controllo del turn over del personale;

- ⊗ dovrà garantire il coordinamento attivo e continuativo del servizio, con individuazione di un coordinatore tecnico organizzativo;
- ⊗ dovrà garantire la presenza in loco del coordinatore del servizio per incontri con Coordinatori/Coordinatrici dell'I.P.A.B., Responsabili della struttura nonché con la Direzione dell'I.P.A.B.;
- ⊗ dovrà garantire il contenimento del turnover del proprio personale entro livelli minimi;
- ⊗ dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente;
- ⊗ dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale che non dovesse essere idoneo allo svolgimento del servizio stesso per aver dato durante l'espletamento delle mansioni motivi di lagnanza od aver tenuto un comportamento non consono. L'I.P.A.B. effettuerà specifica comunicazione in tal senso;
- ⊗ si obbliga a garantire continuità del servizio;
- ⊗ dovrà attivare e gestire correttamente tutte le comunicazioni all'I.P.A.B., richieste nel presente capitolato;
- ⊗ dovrà provvedere all'istruzione del proprio personale dipendente, sia di quello stabilmente adibito che di quello preposto alle sostituzioni, circa le modalità di svolgimento del servizio.

#### D. Partecipazione a riunioni, collaborazione





L'I.P.A.B. potrà indire riunioni diurne allo scopo di approfondire aspetti formativi, organizzativi, tecnici, deontologico/professionali relativi alla sicurezza sul lavoro, privacy e l'operatore economico si impegna a farvi partecipare i propri dipendenti inseriti nel servizio, con oneri a proprio carico.

#### E. Inefficienze e comportamenti non idonei

L'operatore economico è tenuto ad allontanare dalla struttura il personale suo dipendente reputato dall'I.P.A.B. non idoneo o che si sia reso responsabile di inefficienze, negligenze o che abbia adottato comportamenti scorretti nei confronti di utenti e/o colleghi o comunque incompatibili con una corretta prassi di servizio. L'I.P.A.B., dopo contestazione scritta degli eventi determinanti la richiesta di allontanamento, ha facoltà di ottenere la rimozione e la sostituzione del personale in questione nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data d'invio della contestazione scritta. In casi particolarmente gravi, tale rimozione, sempre richiesta in forma scritta, si intende immediata, fatta salva la facoltà dell'I.P.A.B. di intraprendere le azioni civili e/o penali che ritenesse opportune.

### **ART. 9 - RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008**

L'Operatore economico si obbliga ad attenersi alla normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche).

L'Operatore economico deve attuare nei confronti dei propri dipendenti, degli utenti dei servizi e dei terzi, tutti i comportamenti e gli adempimenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni.

L'I.P.A.B. si impegna ad informare l'Operatore economico sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. A tal proposito, all'affidatario verrà consegnato il DUVRI.

L'Operatore economico affidatario del servizio dovrà fornire:

- ⇒ l'elenco dei DPI in uso al proprio personale;
- ⇒ Estratto del Documento di valutazione di rischi (DVR) riferito al servizio oggetto di affidamento: Il DVR dovrà indicare le modalità di esecuzione delle prestazioni e le misure di prevenzione che si andranno a adottare considerando i rischi segnalati dall'I.P.A.B.

L'Ente metterà a disposizione del personale dell'Operatore economico i Piani di Emergenza (art. 43 D. Lgs. 81/2008) Il personale dovrà, prima dell'entrata in servizio, prendere visione del Piano di emergenza dell'I.P.A.B.

Il personale durante il servizio dovrà utilizzare i DPI previsti dal proprio Documento di Valutazione dei rischi nel rispetto del Titolo III Capo II del D.lgs. 81/2008.

Il personale dell'Operatore economico dovrà essere informato, formato ed addestrato ai sensi della vigente normativa (artt. 36 e 37 D.lgs. 81/2008).

### **ART. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'I.P.A.B. accetterà solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione provveda a rilasciare un Codice Univoco Ufficio che va inserito nella fattura elettronica in corrispondenza del campo 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

Il codice IPA relativo all'I.P.A.B. La Casa è, pertanto, il seguente: DM5L26.

La legge di stabilità per il 2015 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29/12/2014), aggiungendo il nuovo art. 17-ter nel DPR n. 633/72, ha introdotto il meccanismo contabile dello





“Split Payment” o “scissione dei pagamenti” con effetto su tutte le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015. Pertanto, l’Operatore economico continuerà ad indicare nella fattura l’aliquota e l’ammontare dell’IVA, ma dovrà apporre la dicitura “scissione dei pagamenti”.

L’IVA esposta in fattura sarà versata all’erario dall’I.P.A.B., ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72, nei modi e nei termini di legge, salvo ulteriori modifiche normative.

Il pagamento della fornitura avverrà su presentazione di regolare fattura mensile, a mezzo ordinativo, presso la Tesoreria dell’I.P.A.B. Unicredit Banca spa Ag. Schio, entro 30 giorni dalla effettuazione del collaudo positivo che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.

L’Operatore economico presenterà mensilmente il dettaglio delle ore svolte che sarà debitamente controfirmato per controllo dal Coordinatore del plesso interessato.

Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati.

La modalità ordinaria di pagamento è con bonifico sul conto corrente dedicato, con addebito delle spese bancarie se previste.

I ritardi nel pagamento non costituiscono motivo di risoluzione contrattuale da parte dell’Operatore economico.

## **ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

È fatto espresso divieto all’affidatario di cedere il contratto o di subappaltare o di affidare in cottimo ad altri, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, l’esecuzione, anche temporanea, di tutta o di parte dei servizi oggetto del presente capitolato, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia definitiva, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Per quanto riguarda le vicende soggettive dell’affidatario si applicano le disposizioni di cui all’art. 124 del D.lgs. n. 36/2023.

## **ART. 12 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE**

L’I.P.A.B. individuerà il Direttore dell’esecuzione con il compito di monitorare il regolare svolgimento del servizio.

L’Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive dell’I.P.A.B. per l’avvio dell’esecuzione. Qualora l’esecutore non adempia, l’I.P.A.B. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore dell’esecuzione espleta funzioni di controllo in merito all’esecuzione del servizio, mediante la verifica di quanto indicato nel piano di lavoro.

## **ART. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

(Art.117 D.lgs. n. 36/2023)

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Operatore economico affidatario dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell’avvenuto affidamento, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo del servizio deliberato (iva esclusa), dimezzata per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità serie UNI CEI ISO 9001-2015, fino alla scadenza dell’affidamento del servizio e sarà svincolata previo accertamento che l’affidatario abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.

La garanzia deve espressamente prevedere:





- a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale;
  - b) La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
  - c) L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'I.P.A.B.;
  - d) L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse affidatario.
- Essa, inoltre, non potrà essere svincolata finché:
- Non siano state definite eventuali controversie;
  - Non sia stata liquidata l'ultima fattura;
  - Non siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca.

Il deposito cauzione definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dall'Operatore economico nei documenti presentati.

E' in facoltà dell'I.P.A.B. "La C.A.S.A." di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

#### **ART. 14 - DANNI A PERSONE E COSE**

L'affidatario è responsabile di ogni danno che possa derivare all'I.P.A.B. ed a terzi dall'adempimento del servizio disciplinato dal presente Capitolato e, pertanto, risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno o inadempienza che, per fatto proprio o del personale di cui dispone, possa derivare all'I.P.A.B. o a terzi.

L'I.P.A.B. si intende sollevato ed indenne, fin d'ora, da ogni pretesa derivante da quanto sopra.

L'I.P.A.B. è pure esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse subire il personale dell'affidatario, nell'esecuzione del contratto.

L'Operatore economico risultato affidatario, prima della stipula del contratto dovrà presentare il contratto di assicurazione contro i danni a cose o persone che venissero arrecati nell'espletamento del servizio, valida per tutta la durata dell'affidamento, per i casi di cui sopra, con un massimale di almeno euro 3.000.000,00 per causa di morte o lesioni a persone, per danni a beni mobili ed immobili. L'Operatore economico si impegna a mantenere in vigore la polizza per l'intero periodo di servizio affidato.

La ditta affidataria si assume la responsabilità nei confronti dell'I.P.A.B. affidante anche nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi; in caso di mancata realizzazione dell'attività convenzionata, l'I.P.A.B. interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante l'affidamento a terzi del servizio in questione con spese a carico dell'affidatario medesimo.

#### **ART. 15 - CONTROLLO**

L'I.P.A.B., attraverso i propri responsabili, accerta con periodicità lo stato di attuazione dei servizi, verificando l'efficienza, i risultati ottenuti ed il rispetto degli impegni contrattuali.

In particolare, verrà verificata la documentazione riassuntiva degli interventi programmati in quanto adempimento obbligatorio di riscontro e controllo dell'attività svolta e del risultato rispetto alle prescrizioni del contratto.

L'Operatore economico si impegna a partecipare ad incontri periodici per verificare la qualità dei servizi e predisporre eventuali piani di miglioramento.





Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi saranno concordati dai due contraenti. Un rappresentante dell'I.P.A.B. affidante ed uno dell'affidatario opereranno le necessarie verifiche periodiche in ordine al servizio, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficienza ed efficacia ed alla economicità dei mezzi rispetto ai fini.

L'I.P.A.B. per chiarimenti o contestazioni sull'operato del personale dell'Operatore economico si rivolgerà al Responsabile del servizio.

## **ART. 16 - CONTESTAZIONI - OBBLIGHI - PENALITA'**

L'Operatore economico s'impegna ad accettare integralmente e a tutti gli effetti il presente Capitolato. Dovrà essere evitata, nel modo più assoluto, l'interruzione del servizio, o l'effettuazione del medesimo in ritardo o in difformità a quanto stabilito dal presente Capitolato.

In particolare, qualora si verificassero, da parte dell'Operatore economico, inadempimenti riguardo agli obblighi contrattuali, l'I.P.A.B. ha facoltà di applicare penali come di seguito riportato, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito dall'I.P.A.B.:

- mancato rispetto della fascia oraria di intervento concordata e destinata alle prestazioni da dedicare agli ospiti: €. 20,00 ad accesso;
- personale sprovvisto di divisa pulita e/o tessera di riconoscimento: €. 10,00;
- personale che non osservi una corretta e rispettosa relazione con gli ospiti beneficiari del servizio, con i loro parenti e con gli operatori: €. 100,00;
- mancato utilizzo della documentazione riassuntiva e di verifica degli interventi programmati in quanto adempimento obbligatorio di riscontro e controllo dell'attività svolta e del risultato rispetto alle prescrizioni del contratto: €. 50,00;
- in caso di inosservanza lieve o parziale che dia luogo a valutazione qualitativa del servizio prestatato difforme dal contratto sarà applicata una penale fissa di €. 100,00;
- in caso di inosservanza delle norme igienico sanitarie sarà applicata una penale da € 100,00 a € 300,00 a seconda della gravità dell'inosservanza.

L'I.P.A.B. potrà applicare, per ulteriori inadempienze riscontrate, penali da euro 100,00 ad euro 1.000,00, secondo la loro gravità.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta, alla quale l'Operatore economico avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni solari successivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa via PEC. Nel caso in cui l'I.P.A.B. non ritenesse fondate le eventuali controdeduzioni dell'Operatore economico, ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la suddetta penalità sarà immediatamente applicata, con decurtazione dell'importo nella prima fattura utile o, se necessario, dalla cauzione depositata, che successivamente dovrà essere reintegrata.

Rimane in ogni caso riservato all'I.P.A.B. il diritto di pretendere il risarcimento del danno sopportato.

## **ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora l'Operatore economico non ottemperasse agli obblighi assunti sia per quanto concerne la puntualità che la qualità del servizio, l'I.P.A.B. si riserva la facoltà di avvalersi dell'opera di altra





ditta e di richiedere, nei confronti dell'affidataria inadempiente, il risarcimento dei danni materiali subiti. In ogni caso al verificarsi delle suddette inadempienze l'I.P.A.B. si riserva la facoltà di risolvere il contratto con diritto al risarcimento dei danni.

L'I.P.A.B. potrà procedere di diritto, ex art. 1456 cc, alla risoluzione nei seguenti casi:

- in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione dell'affidamento, tali da compromettere la regolarità del servizio, quali, a titolo di esempio non esaustivo delle tipologie, l'interruzione del servizio, reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano l'esecuzione del servizio, ecc.;
- quando a carico di alcuno degli amministratori della ditta affidataria sia stato avviato un procedimento penale per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- qualora non vengano rispettati da parte dell'Operatore economico i contratti di lavoro collettivi in vigore e, in genere, le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;
- nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti;
- per cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di giudizio non soddisfacente entro i primi tre mesi di erogazione del servizio;
- inosservanza delle norme igienico-sanitario nella conduzione del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- per cessione del contratto o subappalto senza il consenso dell'I.P.A.B.;
- contegno abituale del personale dell'Operatore economico tale da recare pregiudizio alla dignità dell'utenza, alla collaborazione/integrazione con tutte le figure professionali che operano nel servizio, o irrispettoso e scorretto nei confronti degli utenti o dei loro familiari;
- la richiesta di corrispettivi, o qualsiasi altra utilità, da parte di un dipendente dell'Operatore economico ai diretti fruitori del servizio (residenti o loro famigliari) per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato;
- danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'I.P.A.B.;
- mancato adeguamento delle polizze assicurative, secondo le prescrizioni del presente Capitolato;
- dopo l'applicazione di tre penalità consecutive nel corso di un anno (anche riferite ad episodi e contestazioni diverse);
- dopo l'applicazione di quattro penalità nel corso della durata biennale del contratto (anche riferite ad episodi e contestazioni diverse);
- per tutti i motivi indicati nel presente capitolato e che qui si intendono espressamente richiamati.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate all'Operatore economico inadempiente.

Nel caso di risoluzione dal contratto della ditta affidataria, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall'I.P.A.B. per l'affidamento del servizio ad altro Operatore economico.

La facoltà di risoluzione è esercitata con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, trasmesso a mezzo di Posta Elettronica Certificata, senza che l'Operatore economico abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione.





La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'I.P.A.B. al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'Operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

## **ART. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO**

L'I.P.A.B. si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto:

- a) in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, con preavviso di almeno due mesi;
- b) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dall'Avviso, dal Capitolato relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto ovvero qualora non sia più in possesso delle eventuali necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato;
- d) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: presa in carico del servizio tramite personale dipendente.

In tal caso nessuna pretesa o rivendicazione o indennizzo di sorta potrà essere fatta valere nei confronti dell'I.P.A.B. dall'impresa affidataria, salvo il pagamento dei servizi resi.

## **ART. 19 - MODIFICHE CONTRATTUALI**

Qualora per ragioni organizzative dell'I.P.A.B. si dovessero apportare modifiche ai servizi, agli orari e/o ad altre specifiche modalità operative, l'Operatore economico dichiara sin d'ora la disponibilità a adeguarsi a quanto richiesto, previo opportuni accordi.

Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla eventuale segnalazione all'Autorità competente e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di affidamento, se nel frattempo disposto.

## **ART. 20 - SEGRETO D'UFFICIO**

L'Operatore economico e il suo personale devono mantenere il segreto d'ufficio e la riservatezza su tutti i fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dei servizi, nonché i fatti e notizie riguardanti direttamente gli utenti.

## **ART. 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Operatore economico dichiara di conoscere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010 n. 136, e di impegnarsi a rispettarli e a farli rispettare anche da parte di eventuali propri subappaltatori.

La ditta comunica il proprio conto corrente dedicato ed i nominativi di coloro che sono autorizzati a





riscuotere e quietanzare il corrispettivo del servizio.

## **ART. 22 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO**

Il personale dell'Operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché dal "Codice di comportamento Aziendale" dell'I.P.A.B. ratificato con deliberazione n. 53 del 06.12.2016 e reperibile nel sito istituzionale al seguente link <https://www.lacasaschio.it/disposizioni-general/atti-general/>, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'I.P.A.B. la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

## **ART. 23 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. n.196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Violazioni di tali obblighi costituiscono infrazione grave agli effetti contrattuali.

Si rinvia a quanto indicato all'art. 7 "Informativa per il trattamento dei dati personali" dell'Avviso pubblico di indagine di mercato.

## **ART. 24 - NORME DISPOSITIVE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa richiamo alla normativa vigente.

**LA C.A.S.A.**  
Centro Assistenza Servizi per Anziani  
**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa Domenica Todesco)  
*Firmato digitalmente*

Schio, 11.04.2024

Per accettazione  
Operatore economico

